Allegato "B" ad atto
in data 30 luglio 2015
Rep. N. 32530/12624

STATUTO

Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni una Associazione sotto forma di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), denominata **"Associazione I TETTI COLORATI ONLUS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale".**

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tal scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione si ispira nelle scelte, sia strategiche che operative, allo stile di lavoro ed ai valori della Caritas, avendo per specifico riferimento, nello svolgimento delle proprie attività, anche in collaborazione con altri organismi, la centralità della persona e la funzione di animazione sociale ed educativa.

All'Associazione partecipano liberi professionisti, operatori sociali e qualunque altra persona che, ispirandosi ai valori dell'amore preferenziale agli ultimi, della pace, della solidarietà, della vita, della giustizia intende mettersi al servizio degli altri, prestando la propria opera con competenza e serietà.

L'ambito principale, ma non esclusivo, di intervento è quello della grave marginalità sociale con particolare attenzione al disagio abitativo ed alimentare.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Ragusa in via Ecce Homo n. 259.

Finalità e scopo

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa con l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L'Associazione ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. A tal fine si propone di rimuovere sul territorio, in raccordo ed attraverso un lavoro di rete con le altre risorse presenti, tutte le condizioni di emarginazione ed esclusione sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva partecipazione alla vita della comunità.

E' specifico scopo dell'Associazione la promozione umana da realizzare attraverso la gestione di servizi socio-sanitari,

educativi ed attività ricreative nelle quali favorire, direttamente ed esclusivamente, l'integrazione di persone svantaggiate, la cura della personalità, la formazione e la conoscenza di sé e degli altri, la sensibilizzazione della popolazione locale e delle Istituzioni sui temi del disagio abitativo e alimentare.

Essa intende operare nei settori della:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- tutela dei diritti civili;
- beneficenza, anche attraverso il recupero di derrate alimentari ed altri prodotti;
- educazione ed istruzione;
- formazione e progettazione;
- studi e ricerca sociale e culturale.

In particolare, l'Associazione, al fine di favorire direttamente ed esclusivamente i soggetti svantaggiati indicati nell'art. 10, secondo comma, del D. Lgs. n. 460/97, si prefigge i seguenti scopi:

- la gestione di strutture ricettive e di accoglienza per situazioni, anche temporanee, di disagio sia in immobili di proprietà che in immobili detenuti in locazione o comodato d'uso;
- la gestione di mense e l'erogazione di servizi ad essa correlati per sovvenire alle esigenze alimentari di persone in stato di bisogno anche attraverso il recupero di merce invenduta e/o donata;
- la realizzazione e gestione di centri di ascolto ed in modo specifico di sportelli casa finalizzati:

a) alla ricerca ed analisi del mercato immobiliare per il reperimento di soluzioni alloggiative;

b) a piani specifici di informazione e orientamento per il reperimento di abitazioni in locazione - da cedere a persone in emergenza abitativa - o in comodato d'uso;

c) ad azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione o in comodato d'uso anche attraverso la creazione di apposito Fondo di Rotazione a garanzia e/o polizze fideiussorie;

d) a facilitare forme di recupero e autorecupero di unità immobiliari da destinare a soggetti svantaggiati o comunque in situazioni di marginalità sociale;

e) alla formazione e sensibilizzazione della popolazione sul tema del disagio abitativo e dell'Housing First, anche tramite attività di reperimento fondi;

f) ad attività di mediazione sociale, psicologica, legale, culturale e linguistica per la prevenzione dei conflitti (proprietari/inquilini) ed alla conduzione responsabile della casa;

g) alla presa in carico, accompagnamento ed orientamento della persona o famiglia in situazione di disagio;

- la realizzazione e gestione di case di accoglienza, case protette, case famiglia, centri culturali e di riabilitazione per minori e giovani, soggetti svantaggiati, disabili fisici o psichici, detenuti in fase post-detentiva, famiglie di detenuti, ex detenuti, ragazze madri, giovani vittime di dipendenze di ogni tipo, anziani, famiglie che vivono particolari situazioni di disagio, emigranti, stranieri immigrati;
- la gestione di servizi sociali, siano essi servizi residenziali o semiresidenziali, ovvero servizi domiciliari anche integrati con figure sociosanitarie a favore di anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, disoccupati, giovani e adulti in stato di disagio sociale, immigrati;
- il sostegno economico a distanza anche finalizzato alla istruzione, scolarizzazione, assistenza medica ed al mantenimento di poveri e delle fasce emarginate in genere sia a livello locale che in altri paesi del mondo;
- la gestione di servizi di cui sopra anche in assistenza domiciliare o in centri organizzati;
- servizi di accompagnamento di disabili, anziani o persone in condizioni di disagio;
- servizi volti ad educare e formare all'inserimento sociale e lavorativo la persona disabile, sia fisica che psichica, nonché chi vive una situazione di disagio mediante attività di formazione che favoriscano la concreta realizzazione al diritto al lavoro, all'abitazione, alla partecipazione al processo sociale ed economico anche attraverso la realizzazione e gestione di fattorie sociali, orti sociali ed attività sportive;
- la promozione e nascita di servizi, esperienze, iniziative, attività a favore delle persone e famiglie in difficoltà, come risposta ai bisogni emergenti e in vista della loro integrale promozione umana e sociale;
- l'organizzazione di iniziative e spazi finalizzati alla raccolta di prodotti e/o materiale da destinare al riuso, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- la promozione del volontariato e del servizio civile nazionale, come occasione di formazione delle nuove generazioni ai valori della solidarietà, della pace, della prossimità, della giustizia, dell'amore preferenziale per i più poveri;
- la raccolta e lettura dei dati sociali in possesso, nonchè lo sviluppo di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto collaborando con l'attività dell'Osservatorio diocesano delle risorse e delle povertà della Caritas locale.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Art. 6) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dagli associati;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- contributi di enti pubblici e privati, nonchè di persone fisiche anche attraverso donazioni e lasciti;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- iniziative di raccolta fondi;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, nemmeno allo scioglimento della Associazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Identità e qualità di socio

Art. 7) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendone lo spirito e gli ideali, di cui all'art. 1, intendono condividere ed impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte

a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione.

Art. 8) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio inoltrata al Presidente. L'età minima richiesta è di anni diciotto (18).

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

a) soci fondatori;

b) soci associati;

c) soci collettivi.

Sono soci fondatori dell'Associazione, coloro che hanno partecipato alla costituzione e sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Sono soci associati coloro che aderiscono, previa domanda al Presidente e accettazione del Consiglio Direttivo.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di soci collettivi gli istituti, le associazioni, gli enti (pubblici e privati) interessati alle finalità della stessa; essi partecipano all'Assemblea dei soci con un loro rappresentante eleggibile alle cariche sociali dell'Associazione. Vengono iscritti all'Associazione con le stesse modalità previste per i soci associati.

Art. 9) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti nonchè per lo scioglimento della stessa;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 10) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di versare annualmente la quota associativa fissata annualmente dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.

Art. 11) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, mancato versamento della quota sociale e per decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Presidente.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato dal Presidente. Contro il suddetto provvedimento il socio

interessato può presentare ricorso entro quindici (15) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.
Il socio cessa di far parte dell'Associazione per il mancato versamento della quota sociale entro i limiti stabiliti e per la mancata partecipazione a tre Assemblee consecutive senza giustificato motivo, previo preavviso del Presidente.
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Organi dell'Associazione

Art. 12)
Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Comitato scientifico.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Art. 13) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre) ed ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da più della metà dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonchè l'ordine del giorno.
Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio con diritto di voto. Ogni socio non può avere più di

una delega.
Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
- delineare gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso e quello preventivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- elaborare ed approvare eventuali regolamenti interni all'Associazione;
- esaminare i ricorsi riguardante l'espulsione da socio per deliberare in merito;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale.
L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti.
L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro (24) ore.
L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa fra gli intervenuti a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati, con diritto di voto, e delibera con la maggioranza dei soci.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati con diritto di voto.
Tutte le delibere assembleari e i rendiconti vengono trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.
Art. 14) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e

gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato altro soggetto la cui elezione dovrà essere ratificata dalla prima assemblea successiva alla nomina che il Consiglio dovrà convocare tempestivamente.

All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un vice Presidente, un Tesoriere ed il Segretario.

Le cariche di Tesoriere e Segretario sono cumulabili.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale e del rendiconto preventivo;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla espulsione;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte

l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, anche via email, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di parità di voti prevale il voto di chi Presiede la riunione.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni dalla data delle dimissioni e la stessa dovrà tenersi entro i successivi trenta. Sarà cura dello stesso garantire l'ordinaria amministrazione.
Art. 15) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.
Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura la convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Il Presidente è responsabile contabile ed amministrativo del patrimonio dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, dà attuazione alle delibere assembleari. Il Presidente rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e sottoscrive gli atti dell'Associazione.
Art. 16) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
Art. 17) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari nonchè quello preventivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo nonchè a conservare contratti ed ordinativi effettuati. Al Tesoriere spetta anche la funzione

del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 18) Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Art. 19) Il Comitato scientifico, eletto dall'Assemblea, è un organo composto da alcuni soci ma anche da non soci, in numero da determinare in base alle reali esigenze, che ha il compito, su mandato del Consiglio Direttivo o di sua propria iniziativa, di ideare, progettare e proporre servizi da promuovere secondo le finalità dell'Associazione. Per l'estensione e l'ampiezza dei progetti il Comitato si può articolare in sottogruppi di lavoro. Il Comitato al suo interno designa un coordinatore ed un segretario ratificato dall'Assemblea dei soci.

Bilancio Consuntivo e Preventivo

Art. 20) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione o iniziative di raccolta fondi redige entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette iniziative.

Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo dovrà altresì predisporre il bilancio preventivo nonché la relazione programmatica delle attività/progetti che si intendono realizzare nel successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Scioglimento

Art. 21) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio

ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 22) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiama il D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni, integrazioni e circolari nonchè alle norme del Codice Civile.

E' copia autentica, spedita in conformità all'originale ed allegati con le sottoscrizioni di legge che si rilascia per uso ove la legge non prescrive il bollo.
Consta di quattro mezzi fogli e tre interi.
Ragusa, 4 agosto 2015

FALCO GIOVANNA DI VITTORIO NOTAIO IN RAGUSA